

**NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO A
DOMICILIO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA
GRAVISSIME INFERMITÀ E DEGLI ELETTORI IN DIPENDENZA
VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

IL SINDACO

Vista la legge 27 gennaio 2006, n. 22, art. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2006, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, come modificata dalla Legge 7-5-2009, n. 46

rende noto

che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Il certificato deve essere rilasciato in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione e deve riportare una prognosi di almeno 60 giorni.

Ove sulla tessera elettorale dell'elettore suddetto non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato medico di cui sopra attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

IL SINDACO

f.to PAGANI ROBERTO

SILLANO GIUNCUGNANO, // 05.03.2015